COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.10.2019
COM(2019) 454 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sugli alimenti e sui loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti per gli anni 2016- 2017

INDICE

Indice

1. **SINTESI** 2
2. **CONTESTO** 3
3. **IMPIANTI DI IRRADIAZIONE AUTORIZZATI** 4
4. **RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI IMPIANTI DI IRRADIAZIONE NEL 2016-2017** 4
5. **RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO** 6

1. SINTESI

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti[1], gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione:

– i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti e le dosi somministrate, nonché
– i risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di detta direttiva, la Commissione è tenuta a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

– i dati particolareggiati relativi agli impianti di irradiazione autorizzati negli Stati membri nonché qualsiasi cambiamento della loro situazione,
– una relazione sulle informazioni fornite ogni anno dalle autorità nazionali di controllo.

La presente relazione riguarda il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e raccoglie le informazioni trasmesse alla Commissione da 28 Stati membri nel 2016 e da 27 Stati membri nel 2017. Malta non ha presentato dati per l'anno 2017.

Periodo:	**1/1/2016 – 31/12/2017**
Paesi interessati:	Stati membri dell'UE e paesi dell'EFTA
Fonte:	i 28 Stati membri e la Norvegia

Impianti di irradiazione:

– numero di paesi che ne sono dotati:	14 Stati membri e la Norvegia
– Numero di impianti autorizzati:	24
– Numero di impianti chiusi:	2
– Numero di paesi che praticano l'irradiazione:	10 Stati membri e la Norvegia

Dati relativi al trattamento:

– quantità di prodotti trattati:	10 211 tonnellate (in media -11,4 % rispetto al 2015)
– Principali prodotti trattati:	cosce di rana (57 %) ed erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali (20,77 %)
– Principale luogo di irradiazione:	Belgio (68 %) e Paesi Bassi (13 %)

Controlli nella fase di commercializzazione:

– numero di campioni analizzati:	11 162
– Numero di campioni non conformi:	87 (0,8 %)

[1] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

– Principali prodotti analizzati: Erbe e spezie (42 %)
Cereali, semi, ortaggi, frutta e loro prodotti (22 %)

2. CONTESTO

L'irradiazione degli alimenti consiste nel trattamento di prodotti alimentari mediante un determinato tipo di energia radiante nota come radiazione ionizzante. L'energia radiante presenta lunghezze d'onda e gradi di potenza variabili e scompare quando la fonte di energia viene rimossa. L'irradiazione viene usata a fini sanitari e fitosanitari per distruggere i batteri (quali *Salmonella*, *Campylobacter* ed *E. coli*) che possono causare intossicazione alimentare e per eliminare gli organismi nocivi per le piante o per i prodotti di origine vegetale quali gli insetti e altri organismi nocivi. Essa è anche utilizzata per ritardare la maturazione della frutta, interrompere la crescita o la germinazione degli ortaggi (quali cipolle e patate) e, in ultima analisi, prolungare la durata di conservazione degli alimenti. L'irradiazione degli alimenti non può sostituire la corretta manipolazione degli alimenti e gli alimenti irradiati necessitano comunque di adeguata refrigerazione e di cottura prima del consumo ove necessario.

Il quadro normativo dell'UE relativo all'irradiazione degli alimenti ("direttive relative all'irradiazione degli alimenti") è pertanto costituito da:

– direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (direttiva quadro), che stabilisce disposizioni specifiche per la produzione, la commercializzazione e l'importazione degli alimenti e dei loro ingredienti,

– direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti[2] (direttiva di esecuzione). Tale elenco comprende attualmente una categoria di alimenti: erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali. L'elenco delle autorizzazioni nazionali relative agli alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*[3].

Gli alimenti e i loro ingredienti possono essere irradiati solo in impianti di irradiazione autorizzati. Per quanto concerne gli impianti nell'UE, l'autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione dell'elenco di impianti di irradiazione da essi autorizzati.

Gli alimenti irradiati o contenenti ingredienti irradiati devono essere stati trattati (irradiati) solo negli impianti autorizzati. L'elenco degli impianti di irradiazione

[2] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.

[3] GU C 283 del 24.11.2009, pag. 5.

autorizzati negli Stati membri è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*[4].

A norma dell'articolo 6 della direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari irradiati o gli ingredienti irradiati di un alimento composto devono recare un'etichetta con la dicitura "irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti".

Per l'applicazione di una corretta etichettatura o per l'individuazione di prodotti non autorizzati, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha standardizzato alcuni metodi analitici sulla base di un mandato conferitogli dalla Commissione europea.

3. IMPIANTI DI IRRADIAZIONE AUTORIZZATI

Nell'UE vi sono attualmente 24 impianti di irradiazione. Due impianti di irradiazione precedentemente autorizzati sono stati chiusi nel 2015.

Gli impianti sono situati in 14 Stati membri: cinque in Francia, quattro in Germania, due in Bulgaria, nei Paesi Bassi e in Spagna, uno in Belgio, Repubblica ceca, Croazia, Estonia, Italia, Ungheria, Polonia, Romania e Regno Unito.

Nel periodo contemplato dalla presente relazione, su 14 Stati membri dotati di impianti di irradiazione, Bulgaria, Italia, Romania e Regno Unito non hanno sottoposto a irradiazione prodotti alimentari.

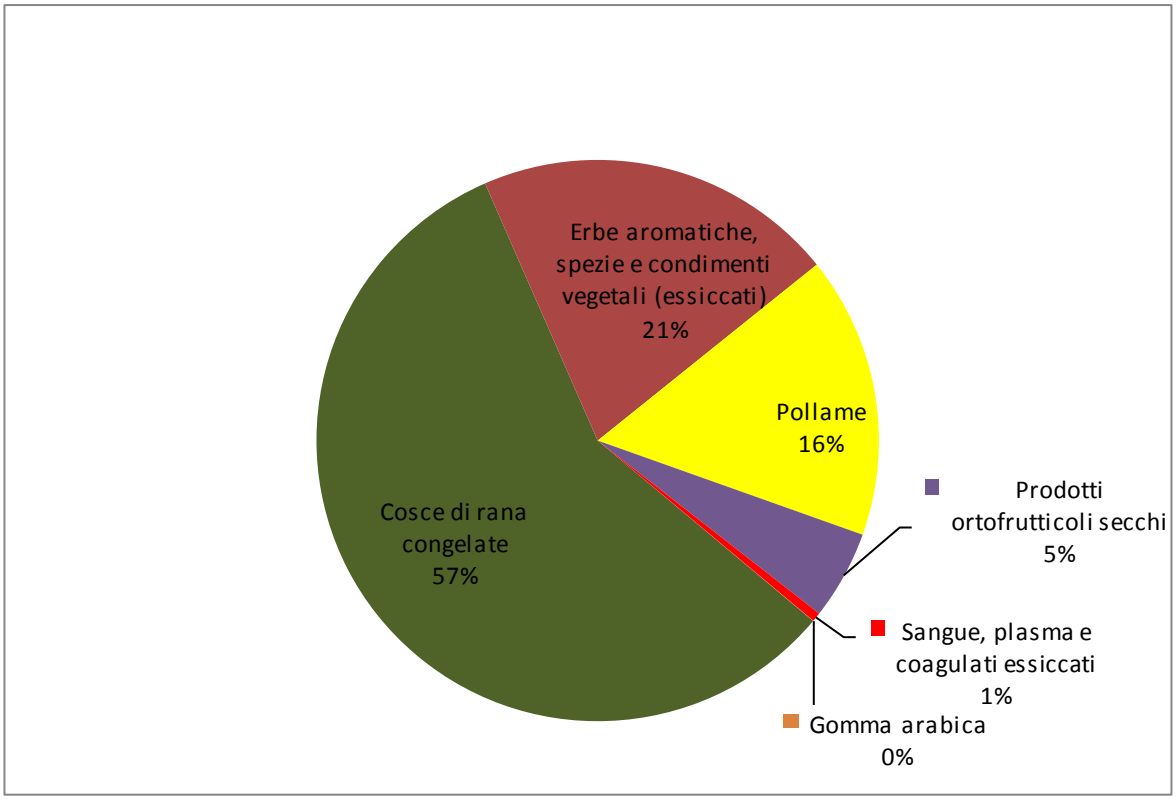
4. RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI IMPIANTI DI IRRADIAZIONE NEL 2016-2017

Durante il 2016 e il 2017 negli Stati Membri dell'UE sono state complessivamente trattate con radiazioni ionizzanti 10 211 tonnellate di prodotti. Il trattamento ha principalmente avuto luogo in due Stati membri: il Belgio, che ha trattato due terzi degli alimenti irradiati dell'UE (68 %), e i Paesi Bassi (13 %).

I due principali prodotti irradiati nell'UE sono stati le cosce di rana (ca. 57 %) e le erbe aromatiche essiccate, le spezie e i condimenti vegetali (ca. 21 %). La figura 1 illustra la distribuzione dei prodotti irradiati negli impianti autorizzati negli Stati membri dell'UE nel 2016 e nel 2017.

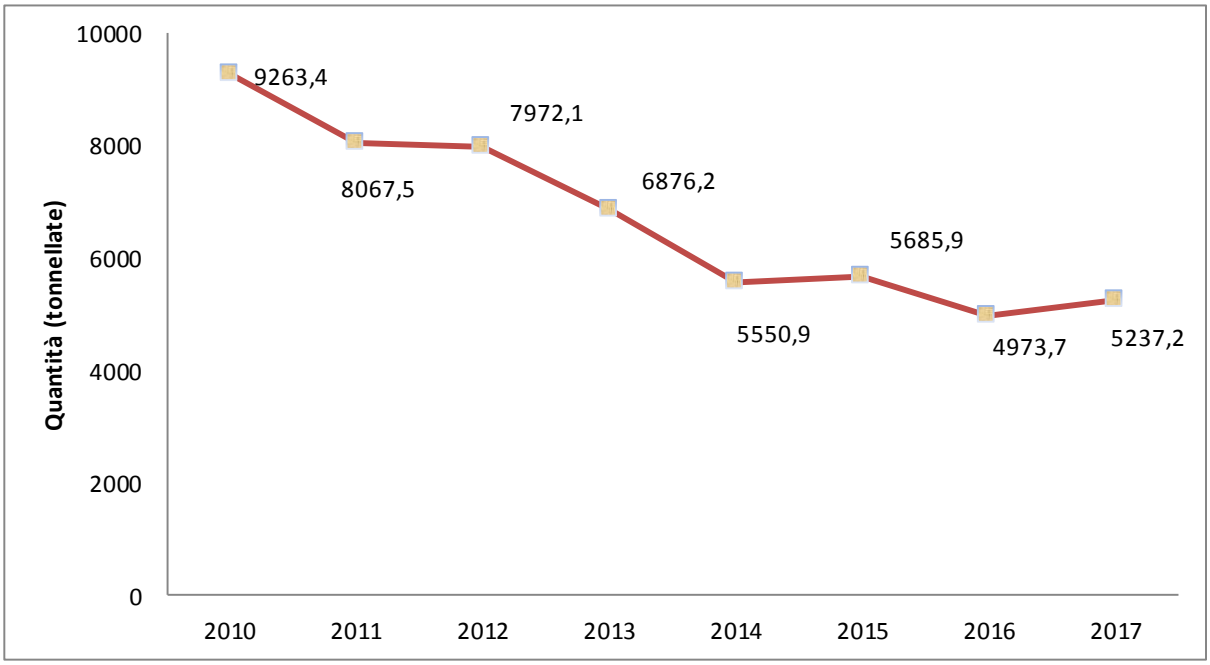
Figura 1 – Distribuzione per categoria di prodotti alimentari irradiati nell'UE nel 2016-2017

[4] GU C 37 del 30.1.2019, pag. 6.



Le quantità di prodotti alimentari (in tonnellate) trattati con radiazioni ionizzanti nell'UE sono in diminuzione dal 2010, come illustrato nella figura 2.

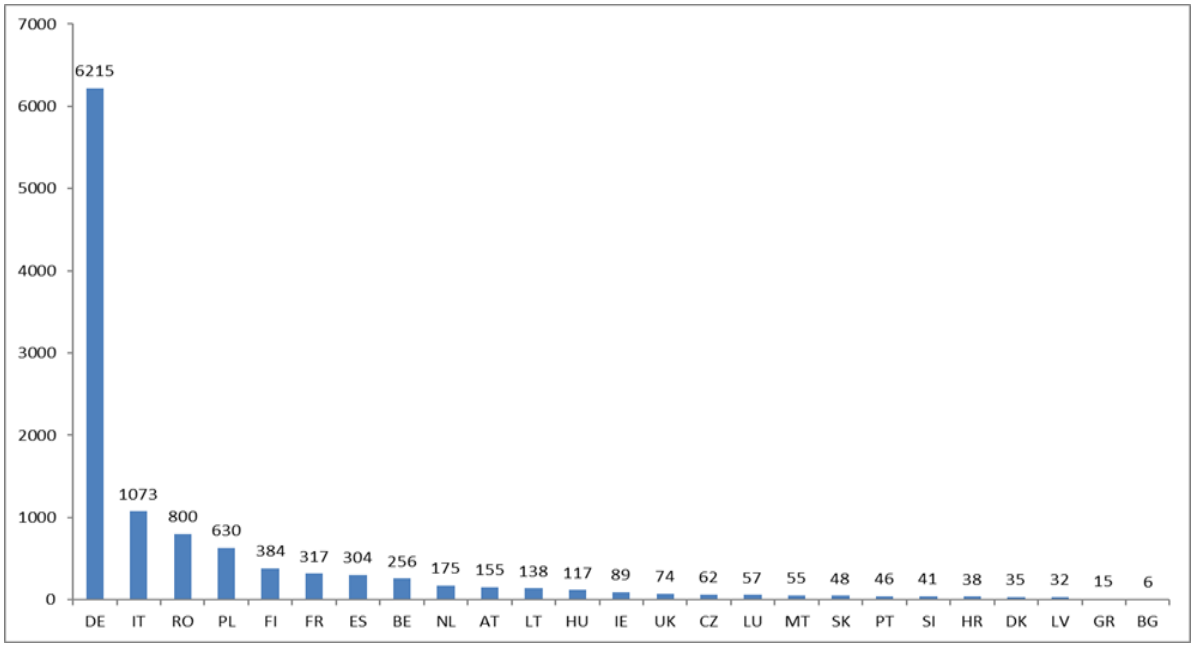
Figura 2 – Quantità di prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti negli impianti di irradiazione autorizzati all'interno dell'Unione europea dal 2010



5. RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Per il periodo 2016-2017 sono stati analizzati 11 162 campioni da 24 Stati membri: complessivamente, in media, il 7,02 % in meno rispetto al 2015. I dati per ciascuno Stato membro sono disponibili nell'allegato II e sintetizzati nella figura 3.

Figura 3 – Campioni analizzati nella fase di commercializzazione del prodotto in ciascuno Stato membro nel 2016-2017

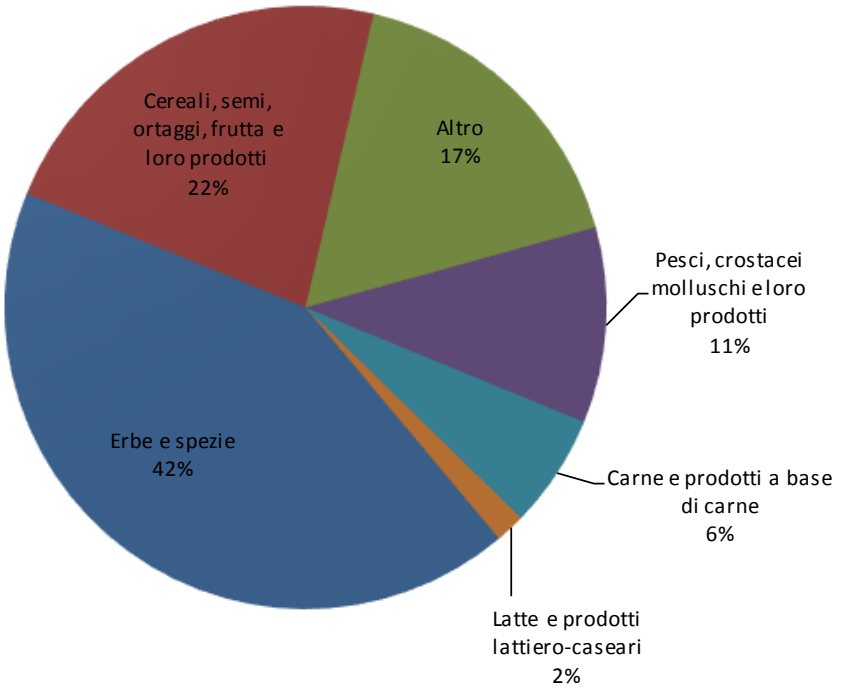


Nel 2016-2017 cinque paesi (quattro Stati membri e la Norvegia) non hanno effettuato alcun controllo analitico nella fase di commercializzazione del prodotto per restrizioni di bilancio (Croazia nel 2016, Danimarca nel 2017 e Norvegia nel 2016 e nel 2017), per mancanza di capacità di laboratorio (Estonia e Cipro nel 2016 e nel 2017) o per altre priorità di controllo (Svezia nel 2016 e nel 2017). Malta non ha indicato campioni per l'anno 2017.

Su un totale di 11 162 campioni, 87 sono risultati non conformi (0,8 %) e 113 dubbi (1 %). I casi di non conformità osservati erano principalmente dovuti a etichettatura non corretta e irradiazione non autorizzata. La percentuale di non conformità è risultata inferiore rispetto alla relazione precedente.

Come illustrato nella figura 4, nella fase di commercializzazione la maggior parte dei prodotti analizzati era costituita da "erbe e spezie" (42 %) e "cereali, semi, ortaggi, frutta e loro prodotti" (22 %). La categoria "Altro" (17 %) comprende gli integratori alimentari e le zuppe e le salse.

Figura 4 – Categoria di **prodotti alimentari** analizzati nella fase di commercializzazione del prodotto nell'Unione europea nel 2016-2017


Cereali, semi, ortaggi, frutta e loro prodotti 22%
Altro 17%
Pesci, crostacei molluschi e loro prodotti 11%
Carne e prodotti a base di carne 6%
Latte e prodotti lattiero-caseari 2%
Erbe e spezie 42%